



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "BONTURI - PIUBELLO" – SAN BONIFACIO  
Sede: Via Fiume – Succursale: P.le Michelangelo – Sezione Staccata: ARCOLE

Circolare n. 10  
Segr./PB

San Bonifacio, 29/09/2011

Agli insegnanti  
Al personale ATA  
Loro sedi

### **Oggetto: vigilanza alunni e disposizioni organizzative**

Nell'interesse del buon andamento della scuola e a maggior consapevolezza di tutti noi, richiamo l'attenzione del personale sui doveri connessi alla vigilanza sugli alunni.

Tali doveri, ricompresi a pieno nella funzione docente e nelle funzioni del personale ATA (art.44 CCNL 2003) **non si esplicano nella mera presenza ma nella assunzione di tutti i comportamenti finalizzati a prevedere e a evitare situazioni di rischio per l'incolumità degli alunni/e, delle sezioni, delle classi.** Si riporta una affermazione della Corte di Cassazione (Cass. Sez.IV n. 4883 / 1981): *la vigilanza consiste nel complesso di attività volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica.*

Come è noto, l'art. 40 del c.p. ha introdotto la cosiddetta clausola generale di equivalenza causale in base alla quale **non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.** Tale obbligo giuridico si concretizza per il personale della scuola anche attraverso l'accoglimento della domanda di iscrizione assimilata a una forma contrattuale.

Dalla esistenza di uno specifico obbligo deriva la evidente *posizione di garanzia* nei confronti del bene protetto dalla norma, definibile in generale come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante e un bene giuridico , determinato dalla incapacità – totale o parziale - del titolare a proteggerlo in modo autonomo.

Si possono inquadrare due tipi fondamentali di posizioni di garanzia: *posizione di protezione* e *posizione di controllo*. La posizione di protezione ha lo scopo di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità, la posizione di controllo ha lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo. E' evidente come l'insegnante si collochi a tutti gli effetti nella citata posizione di garanzia nei confronti dell'integrità psicofisica degli alunni a lui affidati.

Si ricorda che in tema di responsabilità civile le situazioni non sempre ricevono una chiara definizione, pertanto occorre sempre considerare con attenzione le occasioni in cui potrebbero realizzarsi, con diverso grado, l'intenzionalità del comportamento, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia, "tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento"(art. 92 CCNL 2003, art.60 CCNL del 1995).

In caso di contestazione del dovere di vigilanza la giurisprudenza considera che sia il docente a dover dimostrare che non era possibile evitare il verificarsi del fatto, di solito integrità fisica lesa da situazioni di



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "BONTURI - PIUBELLO" – SAN BONIFACIO

Sede: Via Fiume – Succursale: P.le Michelangelo – Sezione Staccata: ARCOLE

pericolo, da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. I criteri assunti sono quelli della **prevenibilità e prevedibilità dell'evento**.

Riguardo i danni cagionati da un allievo ad un compagno, per giurisprudenza consolidata (in part. Cass. N° 894/77), gli insegnanti delle scuole rispondono se non provano di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrano di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta (cioè adeguata alla circostanza: Cass. 318/90) e che sia stato loro impossibile evitare l'atto illecito a causa della sua repentinità e imprevedibilità, tali da non consentire un tempestivo efficace intervento. Ma non basta: l'amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell'alunno che ha provocato l'evento lesivo ma è necessario dimostrare l'avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli alunni, sia l'ordinato svolgimento della lezione. In questo senso diventano rilevanti le specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo di accadimento del fatto. Si cita una sentenza della Corte di cassazione del 21 febbraio 2003, n. 2657 con la quale si è determinato che a fronte del caso di due alunni venuti alle mani in corridoio durante l'intervallo non basta affermare la presenza del docente sul luogo ma anche affermare e provare che il docente si trovi eventualmente nella posizione ottimale da assumere per una migliore e più puntuale vigilanza. **Ciò significa che la sorveglianza durante l'intervallo deve essere effettiva e non limitata alla semplice presenza in corridoio o in cortile.** La *culpa in educando* è imputabile ai genitori, gli insegnanti rispondono tuttavia di eventuale *culpa in vigilando*.

La vigilanza si realizza in primo luogo attraverso la puntualità: dalla lettura di diverse sentenze si evince che si risponde di responsabilità quando non ci sono accertate cause di forza maggiore, quando non si avverte tempestivamente di eventuali ritardi, quando non è stato attivato altro personale.

Ricordo che le sostituzioni di insegnanti assenti vengono disposte da personale a ciò preposto dal dirigente e quindi le comunicazioni al riguardo vanno considerate a tutti gli effetti un ordine di servizio.

I momenti particolarmente delicati quali l'entrata e l'uscita, il cambio orario di insegnanti, l'intervallo, richiedono una attenzione costante; si chiarisce in proposito che i collaboratori scolastici sono tenuti anch'essi alla "accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche (periodi quantificati in circa 10 min. come da verbale del 18.02.04, incontro tra USR e OO.SS.) e durante la ricreazione". Si deve prestare attenzione affinché i momenti di pausa (ad es. il caffè) non si prolunghino fino a coincidere con la ripresa del servizio, o interrompendo lo stesso affidando temporaneamente la classe a personale non autorizzato (tipicamente un collega che non abbia ricevuto un ordine di sostituzione).

Si ricorda che l'art. 89 CCNL 2003 (art.57 CCNL 95) obbliga il dipendente ad "assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale".

L'analisi di incidenti ha interessato negli ultimi anni anche la sociologia delle organizzazioni: i risultati delle ricerche mettono in luce come incidenti gravi si verificano non solo per errore o responsabilità del singolo, ma spesso per tutta una serie di comportamenti e decisioni che incrociandosi danno luogo all'incidente. E' opportuno quindi riflettere anche sul livello organizzativo, e prevedere se una attività, svolgendosi in



## SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "BONTURI - PIUBELLO" – SAN BONIFACIO

Sede: Via Fiume – Succursale: P.le Michelangelo – Sezione Staccata: ARCOLE

determinate circostanze e secondo determinate modalità, può dar luogo a incidenti elevandosi il livello di rischio.

Anche l'analisi dell'andamento degli infortuni nella scuola può costituire l'opportunità per una riflessione circa lo sforzo per garantire una sempre maggiore e scrupolosa attenzione, a tutela degli alunni ma anche del personale.

La comunicazione diventa importante anche sotto questo aspetto: si devono far passare le informazioni, soprattutto al personale nuovo, e si devono prendere iniziative anche confrontandosi con il dirigente, il D.S.G.A, l'Ufficio di segreteria, il personale ATA, i colleghi esperti.

Le modalità di sorveglianza degli alunni minori ha carattere relativo, cioè si articola in modo più o meno rigoroso a seconda dell'età e delle condizioni ambientali. E' di tutta evidenza che gli alunni della scuola media di primo grado presentano un livello talvolta basso di capacità di autoregolazione soprattutto in contesti che richiedono complessità di valutazioni. Si richiama anche il concetto fondamentale che la sicurezza e l'incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che le dichiarazioni dei genitori volte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente. In altri termini neppure il genitore ha facoltà di disporre del bene della incolumità dei figli e non può disporre delle modalità di assolvimento del dovere di vigilanza quando è in capo ad altri soggetti (gli insegnanti).

In relazione a quanto sopra si dettano le seguenti disposizioni organizzative:

1. Il personale della scuola si deve attenere scrupolosamente agli obblighi in materia di vigilanza che scaturiscono dalle fonti legislative e contrattuali.
2. In relazione al profilo professionale docente come definito dal CCNL 2007, art. 27, si richiamano le competenze psico-pedagogiche e organizzativo-relazionali che stanno a fondamento della necessaria autorevolezza e abilità nella strutturazione dell'attività didattica e degli interventi educativi al fine di sviluppare e mantenere negli alunni comportamenti positivi e disciplinati, nel rispetto di sé e degli altri.
3. La vigilanza deve essere esercitata sempre secondo attenta valutazione delle circostanze, in particolare durante l'avvicendamento dei docenti nelle classi, durante l'intervallo, nelle uscite didattiche e viaggi di istruzione. Durante lo svolgimento di attività motorie e sportive l'insegnante ha il dovere di partecipare attivamente alla sorveglianza degli alunni anche quando sono presenti altri soggetti con funzioni didattiche e organizzative ai quali competono obblighi precisi ma ai quali l'insegnante non deve delegare in alcun modo la propria funzione di vigilanza; in particolare si ricorda l'obbligo per i/le docenti di essere presente in tutti i momenti di svolgimento dell'attività dei corsi di nuoto previsti nell'ambito del piano dell'offerta formativa.
4. Si sottolinea che l'intervallo è un momento di ricreazione per gli alunni e non già per gli insegnanti, a tutti gli effetti in servizio, i quali devono invece intensificare la vigilanza e innalzare il livello di



**SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "BONTURI - PIUBELLO" – SAN BONIFACIO**

Sede: Via Fiume – Succursale: P.le Michelangelo – Sezione Staccata: ARCOLE

attenzione per evitare e prevenire l'insorgere di situazioni di rischio. Non si deve quindi riunirsi semplicemente in piccoli gruppi di docenti per una generica presenza ma attivarsi in modo concreto per gestire le dinamiche di comportamento delle classi. Durante l'intervallo i docenti che hanno la sorveglianza delle classi si dispongono in modo da avere una visione chiara di tutto lo spazio a disposizione degli alunni. Gli insegnanti effettueranno la sorveglianza nelle immediate vicinanze della classe.

Auguro un buon lavoro, cordialmente

Il dirigente scolastico

Maurizio Bianchi



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "BONTURI - PIUBELLO" – SAN BONIFACIO  
Sede: Via Fiume – Succursale: P.le Michelangelo – Sezione Staccata: ARCOLE

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\INTESTAZIONI\INTESTAZIONE CIRCOLARI  
DEFINITIVA.doc